



Spett.le Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma

PEC va@pec.mite.gov.it

Alla c.a dell'Arch. Maria Ciuffreda

PEC ciuffreda.maria@mase.gov.it

Oggetto: [ID\_VIP: 10614] Istanza per il rilascio del provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di ampliamento dello stabilimento senza incremento dei quantitativi di rifiuto in ingresso, con l'inserimento di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, caratterizzata da una potenza di 90 MW termici e 20 MW elettrici, alimentata da CCS Combustibile (EoW) ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi. Proponente: Ecologistic S.p.A.

Con riferimento al procedimento in oggetto, si contro deduce a quanto rappresentato da:

- On.le Rosa D'Amato, con osservazioni del 25/03/2024, pubblicate in data 02/04/2024
- Comune di Ginosa Settori ambiente ed energia, con nota del 26/03/2024, pubblicata in data 04/04/2024
- Avv. Luigi Campanale per il Comitato no Termovalorizzatore, con osservazioni del 26/03/2024, pubblicate in data 02/04/2024
- Signor Giuseppe Antonio Passarelli, con osservazioni del 26/03/2024, pubblicate in data 28/03/2024





 Comitato no Termovalorizzatore, con n. 2 osservazioni del 28/03/2024, pubblicate in data 04/04/2024

In prima analisi, si evidenzia che, tranne per il documento depositato dall'On. Rosa D'Amato, la presentazione delle osservazioni è avvenuta oltre il termine prescritto dalla procedura; ciò nonostante, tenuto conto della rilevanza del progetto per gli aspetti rappresentati, si ritiene opportuno relazionare quanto di seguito.

Stante il contenuto condiviso delle osservazioni dai differenti proponenti, riteniamo maggiormente pratico depositare un documento unico che contiene tutte le contro deduzioni, organizzate per aree tematiche.

#### **OGGETTO DELL'INTERVENTO**

(p.ti 1,2,7,11 Sig. Passarelli, p.to 2 Nota Comune di Ginosa, pag. 1 e succ. Oss. Avv. Campanale, Oss. Comitato "No Termovalorizzatore", p.to 2,3 Oss. On. Rosa D'Amato)

In tutte le osservazioni presentate si afferma che Ecologistic intende realizzare un impianto di combustione di rifiuti.

Occorre quindi innanzitutto chiarire che la Società proponente non chiede affatto di poter realizzare un <<termovalorizzatore>> (ossia un impianto di combustione di rifiuti), bensì ha chiesto che siano valutati gli impatti ambientali - in parte qua - di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, di potenza pari a 90 MW termici e 20 MW elettrici, alimentata da CSS-C Combustibile (EoW e non "rifiuto"), ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi.

La realizzazione della centrale in parola si innesta, coerentemente, in una più organica implementazione del ciclo industriale integrato in esame; infatti, gran parte degli interventi descritti nel progetto riguardano il potenziamento delle linee dedicate al riciclo degli imballaggi plastici selezionati per la produzione di Materie Prime Seconde da destinare alla produzione di nuovo packaging per il settore ortofrutticolo e manufatti in plastica.





La centrale elettrica – resasi necessaria e non più eludibile anche a seguito della perdurante crisi energetica, con aumento dei costi, che si è sviluppata a seguito del conflitto bellico tra federazione Russia e Ucraina – verrà alimentata esclusivamente da CSS-C Combustibile (EoW e non "rifiuto"), ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi.

L'impiego del CSS-C Combustibile conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento di cui al D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, non rappresenta infatti una forma di recupero di energia da rifiuti, bensì l'utilizzo di un autentico prodotto classificato combustibile, ottenuto a valle di un processo di riciclo di materia. Per tale ragione, la centrale termoelettrica di progetto alimentata esclusivamente da CSS-C Combustibile (prodotto che ha cessato di essere rifiuto, divenendo un End of Waste) è inquadrata come una attività energetica sottoposta ad Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA") rientrante nella categoria 1.1. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

La predetta centrale termoelettrica andrà inoltre a innestarsi coerentemente nel sistema impiantistico esistente, autorizzato con PAUR della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, giusta D.D. n. 225 del 20/09/2019 (poi modificato con D.D. n. 369 del 10/09/2021 e, successivamente, con D.D. n. 146 del 28/04/2022, che comprende le seguenti autorizzazioni:

- Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D. Lgs.152/06)
- Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (artt. 89, comma lett. B.2 e artt.91 delle NTA del PPTR);
- Parere Igienico Sanitario ASL;
- Nulla osta del Comando Provinciale VVFF di Taranto.

Tutte le attività industriali allo stato vigenti e che si svolgono attualmente nella installazione ECOLOGISTIC vengono pedissequamente confermate quanto all'attuale configurazione funzionale.

In conclusione, si tratta di un progetto all'avanguardia che si inserisce nell'ambito delle più avanzate politiche e normative europee in matria di economia circolare, consentendo un'importante





produzione energetica nel rispetto di elevatissimi standard ambientali e garantendo, al contempo, il risparmio di preziose materie prime.

### DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DELL'INTERVENTO

(p.to 3, 4 Nota Comune di Ginosa – p.to 1, 4, 6 Oss. Sig. Passarelli, pag. 1, 10 Oss. Avv. Campanale, p.to 5 Oss. On.le Rosa D'Amato)

In via preliminare va evidenziato che la conformità urbanistica del progetto non rileva ai fini della procedura di VIA e, semmai, attiene agli aspetti autorizzativi successivi alla VIA e sarà pertanto trattata nel prosieguo del complesso procedimento e conformemente a quanto consentono le norme di settore. Il tutto, come più volte chiarito anche dalla giurisprudenza (cfr., ad es., TAR Marche, Ancona, Sez. I, 2 luglio 2016 n. 429 e 16 aprile 2014, n. 433).

Ciò posto, a fini di completezza, si specifica che 'area interessata dal progetto è interamente compresa nel territorio comunale di Ginosa (TA), a 1,3 km dal confine del Comune di Castellaneta e a più di 6 km dall'agglomerato urbano del comune di Ginosa.

L'insediamento industriale oggetto della presente relazione è riportato nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 117 del Comune di Ginosa, ex p.lla 287, categoria D/1.

Gli interventi proposti, oggetto della presente valutazione ambientale, si collocano tutti all'interno di suddetta area ubicata nell'agro del Comune di Ginosa S.P. n. 9, in parte in zona D/7 "zona produttiva per attività secondarie per l'industria" e in parte in zona agricola E, secondo il vigente Piano Regolatore Generale comunale.

Nello specifico, <u>la Centrale Termoelettrica sarà installata all'interno del lotto esistente ricadente</u> <u>in zona industriale, e sarà inserita all'interno di una struttura che verrà adeguata alle esigenze</u> dell'impianto.

L'area oggetto di ampliamento, invece, ricade in zona agricola E che, secondo le disposizioni del Piano Gestione Rifiuti Urbani e Speciali, costituisce criterio localizzativo "penalizzante".





Si precisa, innanzitutto che <u>tutti gli interventi previsti all'interno dell'area di ampliamento saranno</u> <u>dedicati esclusivamente alla lavorazione di MPS per la produzione di prodotti finiti</u>. Nel nuovo capannone e nelle aree di pertinenza dello stesso, non vi sarà ingresso, né lavorazione, né movimentazione di rifiuti. <u>Pertanto, le disposizioni del PGRS non sono applicabili all'area ricadente in zona agricola.</u>

Si tratta dunque di un ulteriore segmento a completamento del medesimo ciclo industriale integrato – del tutto coerente con i principi della economia circolare nonché con le Linee guida di recente emanate dalla Regione Puglia per <l'utilizzo dei sottoprodotti nella simbiosi industriale nella Regione Puglia> (approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.145/26.02.2024 (pubblicate in B.U.R.P. n.25/25.3.2024) – che necessita anch'esso di un recepimento autorizzativo rispetto all'AIA esistente e che, non di meno, quanto alla valutazione di impatto ambientale, non può che essere considerato quale elemento di una contesto di sistema industriale più ampio rispetto al quale considerare le interazioni e gli eventuali impatti di sistema.

Si specifica, inoltre, che nello Studio di Impatto Ambientale sono state valutate e proposte le adeguate misure di mitigazione che si intendono porre in essere allo scopo di minimizzare, se non proprio annullare i sia pur modesti impatti negativi determinati dalla realizzazione degli interventi in oggetto, relativamente all'ambiente fisico, all'ambiente idrico, alla componente suolo e sottosuolo, alla componente ecosistemica, al paesaggio e al patrimonio culturale.

Ad ogni buon conto, per la porzione dell'area interessata dalla proposta modifica sostanziale dell'AIA in ampliamento – si tratta di 25 Ha circa – che ha destinazione urbanistica "E" agricola e sarà prevista una variante urbanistica puntuale che ne modifichi la destinazione, così come consentito dalla normativa vigente.





### SULLA ASSERITA MANCANZA DEI REQUISITI E DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(p.to 2,3 Nota Comune di Ginosa)

Come già chiarito, la Società proponente, diversamente da quanto afferma il Comune, non "chiede la realizzazione di un impianto di combustione dei rifiuti".

Ecologistic Spa, infatti, ha chiesto di valutare gli impatti ambientali – in parte qua – di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, di potenza pari a 90 MW termici e 20 MW elettrici, alimentata da CCSC-Combustibile (EoW e non "rifiuto"), ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi.

Quanto precede, non solo per confutare la infondata tesi del Comune in ordine alla pretesa carenza di legittimazione ad avanzare la richiesta in oggetto, ma anche per segnalare come la realizzazione della centrale in parola si innesta, coerentemente, in una più organica implementazione del ciclo industriale integrato in esame finalizzato, in modo preponderante, a potenziare il riciclo e il recupero della frazione dei rifiuti plastici raccolti in modo differenziato grazie anche alla installazione di nuove linee di lavaggio e granulazione dei polimeri selezionati; la centrale elettrica verrà alimentata esclusivamente da CCSC-Combustibile (EoW e non "rifiuto"), ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi.

L'impiego del CSSC-Combustibile conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento n. 22/2013 non rappresenta infatti una forma di recupero di energia da rifiuti, bensì l'utilizzo di un autentico prodotto classificato combustibile, ottenuto a valle di un processo di recupero di materia. Per tale ragione, la centrale termoelettrica di progetto alimentata esclusivamente da CSSC-Combustibile (prodotto che ha cessato di essere rifiuto, divenendo un End of Waste) è inquadrata come una attività energetica sottoposta ad AIA rientrante nella categoria 1.1. dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

La predetta centrale termoelettrica andrà dunque a innestarsi coerentemente nel sistema impiantistico esistente, autorizzato con PAUR della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni





Ambientali, giusta D.D. n. 225 del 20/09/2019 (poi modificato dalla D.D. n. 369 del 10/09/2021 e, successivamente, dalla D.D. n. 146 del 28/04/2022)

Detto provvedimento autorizzativo del 2019 è stato originariamente assentito alla Logistic & Trade S.r.l., e poi volturato in capo alla esponente Ecologistic S.p.A. (P.IVA 02682630732) con sede operativa in Contrada Girifalco s.n. nel Comune di Ginosa (TA), giusta modifica della denominazione societaria acclarata con nota della Regione Puglia prot.7768 del 26/06/2020 e comunicata al Comune di Ginosa giusta comunicazione del 2/1/2020 (cfr. allegato 1).

Tanto chiarito, per quanto riguarda il contratto di comodato di uso gratuito ab origine stipulato con il Comune di Ginosa nel 2014 – a cui si fa riferimento nella Relazione dell'ing. Bartolomeo Lucarelli e successivamente integrato per la messa a disposizione della Società esponente di ulteriore porzione del compendio industriale ex Miroglio – esso era originariamente intestato alla Logistic & Trade S.r.l., ed a seguito della sua trasformazione in Ecologistica S.p.A., è proseguito ex lege in capo a quest'ultima, senza soluzione di continuità. A questo riguardo, per mera completezza, si ricorda che così come previsto dall'art. 2498 del Cod. Civ. "con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue nei rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione" e che, più in generale, "[...] il mutamento della denominazione sociale [...] non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798)" (Cass. Civ., Sez. Un. 30 luglio 2021, n. 21970). Ne consegue de plano la smentita dell'affermazione secondo cui ad oggi non sarebbe stato stipulato alcun contratto di comodato con la società Ecologistic S.p.A. (cfr. p 7).

Né il Comune di Ginosa ha mai proposto impugnative avverso il predetto PAUR della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, D.D. n. 225 del 20/09/2019; con ciò prestandovi insuperabile acquiescenza: sia sotto il profilo della accettazione della attuale configurazione impiantistica (che in parte qua resta invariata), della gestione ed operatività della installazione – e dunque anche delle possibili ineluttabili modifiche in aggiornamento e adeguamento alle BAT e allo ius superveniens più in generale – che della sua coerenza e compatibilità rispetto al contenuto del predetto contratto di comodato gratuito.





D'altro canto, con detto contratto era stata messa a disposizione della Società esponente una porzione di suolo ove si ergeva parte della sede manifatturiera della ex Miroglio (andata in crisi sino al suo dissolvimento), con la finalità di agevolare una rigenerazione industriale che consentisse il riassorbimento della forza lavoro della fabbrica andata in stato di crisi; riassorbimento che, giova qui ricordarlo, non solo è completamente avvenuto per tutte le 111 unità ad opera della Ecologistic S.p.A., ma si sta persino implementando con la assunzione di nuove unità (cfr. ultimo verbale del Ministero delle imprese e del made in Italy disponibile al seguente link: Verbale di incontro - Ecologistic (14 settembre 2023) (mimit.gov.it)).

E di tanto il Comune è perfettamente al corrente da anni.

Del tutto mal posta, quindi, è anche la interpretazione del punto 10 del contratto di comodato, in base al quale "gli stessi locali dati in comodato d'uso non possono essere mutati come destinazione d'uso, né possono essere eseguiti lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie altrimenti vi potrà essere la risoluzione del contratto ipso Jure".

Tutte le attività industriali allo stato vigenti e che si svolgono attualmente nella installazione ECOLOGISTIC nella porzione oggetto di comodato di uso vengono pedissequamente confermate quanto all'attuale configurazione funzionale.

Quelle, invece, collegate all'esercizio della autorizzanda centrale si realizzeranno in aree di proprietà ECOLOGISTIC e sono invero una implementazione, anche in adeguamento e aggiornamento rispetto alle BAT vigenti, di quanto autorizzato con l'AIA vigente mai contestata e/o impugnata dal Comune di Ginosa.

Esse – come detto e come si ricava mettendo a confronto le due tavole che seguono – si svolgeranno nella porzione dello stabilimento in proprietà della Società esponente e non in quella oggetto di comodato da parte del Comune.

Non vi è dunque né mutamento di destinazione di uso dei locali oggetto del comodato; e men che meno contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, che assegnano all'area ove è stata localizzata in progetto la centrale la destinazione "D", industriale (cfr. CDU), del tutto coerente e compatibile con la predetta centrale elettrica, che afferisce per altro al medesimo ciclo industriale già esistente.








Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-1: Indicazione planimetrica degli interventi











Del tutto pretestuosa poi, è la contestazione in ordine alla carenza di titolarità di alcune delle aree in questione per mancata formale sottoscrizione del contratto di comodato del Comune, successiva alla modifica della denominazione societaria che è stata acclarata, come detto, con nota della Regione Puglia prot.7768 del 26/06/2020 e comunicata anche al Comune il 2/1/2020.

E' pacifico infatti che il contratto continui a fare capo alla Società anche a seguito dell'assunzione delle nuova denominazione sociale ECOLOGISTIC, che per altro ha proseguito tutti i rapporti preesistenti, compresi quelli collegati alla vertenza occupazionale ex Miroglio, gestita dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dalla Regione Puglia e dai Sindacati, nonché dallo stesso Comune di Ginosa; sempre presente, quest'ultimo, in tutti i Tavoli all'uopo convocati e mai foriero nemmeno di un malcelato dubbio in ordine alla titolarità delle aree dello stabilimento oggetto del contratto di comodato.

<u>Tutto quanto precede, fermo restando che eventuali questioni relative alla titolarità delle aree, in</u> realtà, esulano dall'oggetto della procedura di VIA.

Infine, secondo il Comune il progetto andrebbe inquadrato tra quelli di cui al punto B3.a della L.R. 7 novembre 2022, n. 26, ossia "Sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiora a 40 ettari", di competenza comunale. Sennonché, nel caso di specie, la corretta qualificazione del progetto ai fini della VIA e l'individuazione del relativo iter amministrativo e delle relative competenze, è già stato oggetto dell'apposita procedura di cui all'art. 7-bis del TUA, al cui esito è stata adottata la nota prot. n. 0169064 del 20 ottobre 2023 che identifica espressamente la competenza di codesto spett.le Ministero (cfr. allegato 2). Già solo per questo il punto in esame si appalesa infondato.

Il tutto, fermo restando i diritti partecipativi del Comune come in effetti estrinsecatisi nella produzione della nota qui in esame. Non a caso l'art.7 bis del TUA dispone che <La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni>.

Non basta. L'inconsistenza della osservazione posta, emerge dalla incorrettezza del dato numerico riferito all'area oggetto del progetto di ampliamento industriale! Infatti, l'area perimetrata nella relazione del tecnico incaricato dal Comune di Ginosa ricomprende, non solo lo stabilimento già





autorizzato ed attualmente in esercizio (e quindi da non ricomprendere nella somma delle aree oggetto di intervento) ma, addirittura, aree industriali di proprietà di altra società che opera nel settore tessile (più precisamente l'intera superficie della società TBM Srl).



Ad ogni buon fine, di seguito si riporta in dettaglio l'elenco dei riferimenti catastali dei terreni che accoglieranno le nuove strutture industriali e le relative metrature:





Foglio	Particella	Dest. Urbanistica	Superficie in mq
117	435	D7	8450
117	436	D7	5000
117	154	Agricola	7856
117	155	Agricola	15701
117	10	Agricola	3687
117	125	Agricola	4085
117	126	Agricola	4164
117	127	Agricola	4327
117	128	Agricola	4247
117	156	Agricola	3172
117	158	Agricola	1260
117	159	Agricola	1230
117	578	Agricola	12486
117	186	Agricola	7855
117	5	Agricola	3962
117	122	Agricola	9996
117	164	Agricola	3963
117	165	Agricola	3963
117	585	Agricola	9737
117	64	Agricola	8300
117	65	Agricola	3570
117	66	Agricola	8440
117	67	Agricola	5788
117	68	Agricola	3293
117	69	Agricola	2685
117	257	Agricola	5787
117	258	Agricola	3292
117	259	Agricola	2664
117	157	Agricola	3140
117	577	Agricola	1800
117	62	Agricola	2908
117	98	Agricola	3300
117	160	Agricola	9180
117	4	Agricola	5473
117	60	Agricola	3291
117	63	Agricola	3600





117	134	Agricola	5837
117	137	Agricola	11875
117	430	Agricola	41739

# Totale area sottoposta ad intervento 251103 < 40 H

È evidente, pertanto, che l'osservazione in discussione è del tutto errata, oltre che pretestuosa, ritenendo del tutto inverosimile che l'analisi del tecnico esperto a cui è stato affidato lo studio del progetto non abbia tenuto conto dei particolari sopra riportati e indicati nella relazione tecnica allegata al progetto.

## ASPETTI PAESAGGISTICI E DI PRESUNTO CONTRASTO CON IL PPTR

(p.to 5,6 Nota Comune di Ginosa, p.to 4, 6, 10 Oss. Sig. Passarelli, p.to 4 Oss. On Rosa D'Amato, pag. 2, 10 Oss. Avv. Campanale)

Come già specificato nello Studio di Impatto Ambientale, <u>il perimetro di impianto, comprensivo</u> del lotto di ampliamento, non interferisce con alcuna componente del PPTR:

- → componente della struttura idrogeomorfologica: l'area oggetto di studio è ubicata a notevole distanza dalle aree sottoposte a tutela dal Piano; il vincolo più prossimo all'impianto è posto a quasi 250 m dal perimetro del sito ed è costituito dalla perimetrazione relativa all'UCP Versanti;
- → componente della struttura ecosistemica e ambientale: considerando il perimetro di impianto oggetto di ampliamento, si precisa che quest'ultimo non andrà ad interferire con l'UCP più prossimo "Formazioni Arbustive in evoluzione naturale" dal quale disterà circa 30 m;





→ componente della struttura antropica e storico-culturale: gli elementi caratteristici del paesaggio classificati come "componenti culturali – insediative dei valori percettivi" non interferiscono con il nuovo perimetro di impianto.

Dall'analisi effettuata prendendo in considerazione il sistema delle tutele strutturato nel PPTR, si evince come l'intervento previsto, non interferisce con alcuno dei vincoli facenti parte dei "beni paesaggistici" e degli "ulteriori contesti paesaggistici", in quanto situato a debita distanza e ben oltre le fasce di rispetto dei beni vincolati.

Sia i nuovi fabbricati che la centrale saranno inseriti in modo discreto e coerente nel paesaggio circostante, vista la notevole distanza dell'insediamento produttivo dall'abitato di Ginosa, la destinazione industriale del sito e la sua percezione già storicizzata da decenni.

L'area vasta circostante ospita solo in parte terreni agricoli parzialmente coltivati, sono inoltre presenti insediamenti commerciali e industriali.

Il livello di interferenza dell'impianto sul paesaggio è stato valutato quantitativamente con specifici indici di valutazione e parametri quali la naturalità del paesaggio (N), la qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q) e la presenza di zone soggette a vincolo (V).

In questo modo è stato possibile determinare l'impatto delle opere di progetto sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, in modo analitico.

I valori decimali (e non interi) dei suddetti parametri rappresentati nel SIA rappresentano i valori medi calcolati sui singoli valori (questi si, interi) attribuiti a ciascun bersaglio considerato. Quindi sono testimonianza della raffinatezza del calcolo e della consequente valutazione.

Relativamente all'installazione del camino alto 45 metri, si fa rilevare che la centrale termoelettrica sarà ubicata all'interno dello stabilimento esistente, in contesto coerente col paesaggio circostante, vista la destinazione industriale dell'area.

Dall'analisi degli elaborati relativi allo Studio di Impatto Ambientale risulta che l'impatto sulla componente paesaggio è di tipo irrilevante, anche perché l'impianto sarà installato in area avente destinazione d'uso industriale e tale per cui la percezione dello stesso è già storicizzata, considerato





che lo stabilimento è lì presente da decenni. Inoltre, l'esistenza di un "corpo fabbrica" alto circa 25 metri, a ridosso del quale verrà posizionato il camino, ne attenuerà l'impatto visivo.

Le dimensioni, le geometrie e le distanze dalla viabilità delle opere oggetto di studio rispettano i limiti e gli indici previsti dalla zona omogenea di riferimento, risultando conformi alle NTA dello strumento urbanistico.

Infine, la scelta dei materiali, il colore dei manufatti, e le altezze massime dei corpi di fabbrica saranno coerenti ed armonizzati agli opifici industriali esistenti.

L'opera non presenta particolari criticità a carico della componente "patrimonio culturale e paesaggio" e, pertanto, non necessita di particolari opere di mitigazione, ad esclusione dell'infittimento delle barriere arboree perimetrali.

L'elemento maggiormente impattate è costituito dal camino di espulsione dei fumi che è stato oggetto di uno studio cromatico, illustrato nel SIA, al fine di mitigarne la percezione visiva grazie alla scelta di toni naturali e coerenti col contesto dell'ambiente circostante. In tal modo si produrrà il cosiddetto "effetto imitazione".

Come si evince, infine, dai fotoinserimenti tridimensionali consultabili nel SIA, il camino produrrà un impatto visivo irrilevante a notevoli distanze.

Tuttavia, è bene precisare che, in fase di progettazione definitiva, l'altezza del camino potrà essere rimodulata. ma non potrà prescindere dall'altezza tecnica prevista dalla normativa relativa alle specifiche dell'impianto, in particolare è legata all'altezza degli edifici circostanti.

Si specifica, inoltre, che lo Studio di Impatto Ambientale ha analizzato tutte le misure di mitigazione che si intendono porre in essere allo scopo di minimizzare, se non proprio annullare, i sia pur modesti impatti negativi dovuti alla realizzazione degli interventi in oggetto ed alla fase di esercizio, relative all'ambiente fisico, all'ambiente idrico, alla componente suolo e sottosuolo, alla componente ecosistemica, al paesaggio e al patrimonio culturale.

Come è facile comprendere dall'immagine posta di seguito, nell'area in cui è posizionato l'impianto esistente non vi sono aree protette se non a distanza, così come non vi sono aree e siti naturali, così come definiti all'art. 68 del Capo III, Titolo VI delle NTA del Piano.







Considerando il perimetro di impianto oggetto di ampliamento, si precisa che quest'ultimo non interferisce con alcun UCP, né con le relative aree annesse di tutela, il più prossimo "Formazioni Arbustive in evoluzione naturale" dal quale dista circa 30 m. Dunque, gli interventi di progetto non andranno in alcun modo ad interferire con gli elementi naturali vincolati dal PPTR.

Si ribadisce, inoltre, che si tratta di un impianto esistente, già inserito nell'ambiente circostante, e che il lotto di ampliamento non sarà interessato da presenza di rifiuti, né in deposito, né in trattamento, ma esclusivamente da Materie Prime Secondarie.

Da ultimo, per completezza, si chiarisce altresì che il livello di interferenza dell'impianto sul paesaggio è stato valutato quantitativamente con specifici indici di valutazione e parametri quali la naturalità del paesaggio (N), la qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q) e la presenza di zone soggette a vincolo (V). In questo modo è stato possibile determinare l'impatto delle opere di progetto sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, in modo analitico. I valori decimali (e non interi)





dei suddetti parametri rappresentati nel SIA rappresentano i valori medi calcolati sui singoli valori (questi si, interi) attribuiti a ciascun bersaglio considerato. Quindi sono testimonianza della raffinatezza del calcolo e della conseguente valutazione.





#### LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(p.to 2,10 Oss. Sig. Passarelli, p.to 8 Nota Comune di Ginosa, p.to 3 Oss. On. Rosa D'Amato, pag. 10,11 Oss. Avv. Campanale)

L'impianto è una centrale termoelettrica alimentata esclusivamente da CSS-C Combustibile (End of Waste e non "rifiuto") che, a differenza del CSS (normale), deve essere conforme a ben definiti parametri di specificazione di cui al D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, relativi anche alla presenza di metalli pesanti.

Sono proprio le severe caratteristiche di classificazione e specificazione richieste per la produzione di CSS-C che lo rendono, a differenza del normale CSS, un combustibile e non un rifiuto.

Di seguito sono riportati i parametri limite indicati dalla normativa e la concentrazione normale nel CSS-C prodotto da Ecologistic.

ELEMENTO		LIMIT	E NORMATIVO	CSS-C	ECOLOGISTIC
Antimonio (Sb)	mg/kg s.s.		50	4	8% del limite
Arsenico (As)	mg/kg s.s.		5	0.3	6% del limite
Cadmio (Cd)	mg/kg s.s.		4	0.13	3% del limite
Cromo (Cr)	mg/kg s.s.		100	7.3	7% del limite
Cobalto (Co)	mg/kg s.s.		18	2	11% del limite
Manganese (Mn)	mg/kg s.s.		250	43.25	17% del limite
Nichel (Ni)	mg/kg s.s.		30	3.61	12% del limite
Piombo (Pb)	mg/kg s.s.		240	7	3% del limite
Rame (Cu)	mg/kg s.s.		500	28.45	5% del limite
Tallio (TI)	mg/kg s.s.		5	0.5	10% del limite
Vanadio (V)	mg/kg s.s.		10	1.14	11% del limite






Per quanto riguarda il contenuto di mercurio nel CSS-C prodotto da Ecologistic, si evidenzia che, in tutte le analisi effettuate, il mercurio non è mai stato rilevato, neppure in tracce.

Il contenuto di metalli pesanti, ben al di sotto dei minimi previsti dalla normativa, ed in particolare l'assenza di mercurio, oltre alle strategie adottate dall'impianto per evitarne la volatilizzazione già all'origine, ed in ultimo le avanzatissime strategie di filtrazione adottate, garantiscono un processo di recupero energetico con un impatto sull'ambiente praticamente nullo.

L'analisi del CSS-C, utilizzato per alimentare la centrale termoelettrica, evidenzia che si tratta di un materiale estremamente raffinato, privo di zolfo, con un basso contenuto di cloro e metalli, e con un elevatissimo potere calorifico.

Classificato, secondo la norma UNI EN ISO 21640:2021: PCI 1 Cl 2 Hg 1

L'analisi elementare evidenzia le seguenti caratteristiche:



Densità del prodotto sfuso: 400 kg/m<sup>3</sup>

Potere calorifico inferiore: 31.980 kJ/kg (8,88 kWh/kg)





L'analisi ultima mette ancora di più in evidenza l'ottima qualità delle caratteristiche del combustibile utilizzato, sia dal punto di vista energetico che dell'impatto ambientale, rilevando la quasi totale assenza di elementi chimici che potrebbero danneggiare l'ambiente.

I gas esausti, con un volume pari a 53,8 m3/sec per modulo, ed una temperatura di 180°C, sono convogliati in un unico punto di emissione attraverso 5 canne separate al fine di mantenere costante la velocità di uscita dei fumi in circa 12 m/sec, anche in caso di carico parziale dell'impianto.

Il camino, con un peso approssimativo di 34 ton, è alto 45 metri, ha un diametro di 7,2 m alla sommità, ed è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle principali caratteristiche del gas in uscita dall'impianto.

Il calcolo delle emissioni è stato effettuato "ipotizzando" quantità di inquinanti più elevate di quelle effettivamente presenti nel CSS-C prodotto da Ecologistic, proprio per evidenziare che, anche in presenza di concentrazioni di inquinanti più elevate, sarebbe assicurato il rispetto dei limiti normativi di legge.

Il sistema di monitoraggio misura e registra in continuo i seguenti parametri:

> CO	range	0-100 mg/Nm3
> NO	range	0-400 mg/Nm3
➤ NO <sub>2</sub>	range	0-400 mg/Nm3
SO₂	range	0-200 mg/Nm3
➤ HCl	range	0-60 mg/Nm3
> HF	range	0-4 mg/Nm3
> TOC	range	0-20 mg/Nm3
> Polveri	range	0-30 mg/Nm3
> O₂	range	0-25% in volume
→ H <sub>2</sub> O	range	0-30% in volume
Temperatura	range	0-500°C





Portata range

600-1100 hPa

L'impianto è appositamente progettato per evitare la formazione di inquinanti di processo e per ridurre l'impatto degli inquinanti contenuti nel combustibile utilizzato.

Per evitare la formazione di inquinanti, sono adottate le sequenti cautele e strategie gestionali:

- Alimentazione dell'impianto attraverso CSS-C end of waste con caratteristiche di classificazione 1-2-1 e di specificazione con valori da 5 a 10 volte sotto i limiti normativi, ad eccezione del mercurio che risulta addirittura totalmente assente.
- Separazione della frazione volatile dalla frazione minerale del CSS-C, attraverso un processo di gassificazione lenta (smoldering), condotta alla temperatura di 610°C e con un tempo di residenza > 12 ore.

Tale processo riduce la formazione di inquinanti, ed in particolare:

- Riduce il trascinamento di polveri (velocità del flusso < 2 m/s)</li>
- Promuove la totale ossidazione del carbonio generando ceneri inerti
- Non consente la volatilizzazione dei metalli presenti nelle ceneri
- Non consente la formazione di NO<sub>x</sub> fuel
- Produce un syngas di ottima qualità già all'origine
- Ossidazione del syngas a temperature > 950°C ed inferiori a < 1000°C, con un tempo di permanenza > 2 sec., in ambiente turbolento, ed in eccesso di ossigeno, al fine di:
  - Evitare la possibile formazione di NOx termici (tipica per temperature > 1200°C)
  - Ossidare ogni composto organico, anche clorurato, come la diossina.
  - Consentire la successiva totale ossidazione del monossido di carbonio.
- Presenza di un iniettore di urea in camera di ossidazione, finalizzato all'eventuale (anche se improbabile) necessità di abbatimento di NO<sub>x</sub>.





- Presenza di un reattore in controcorrente per l'iniezione di Ca(OH)<sub>2</sub> o "sorbalit", finalizzato alla trasformazione in sali, in stato solido, di gas indesiderati come HCl, HF o SO<sub>x</sub>.
- Presenza di un filtro a maniche, opportunamene dimensionato, per la cattura dei sali minerali prodotti dal reattore e delle polveri, seguito da un filtro a ciclone a condensazione dotato di elettrofiltro, per l'abbattimento delle polveri sottili fino a PM 2.5.

Il livello di emissioni sarà monitorato in continuo attraverso una serie di sensori posizionati sia all'interno dei flussi di processo che all'uscita dei gas esausti.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni, nel caso rilevi un flusso di emissioni inquinanti che potrebbero portare allo sforamento dei limiti impostati (tipicamente inferiori a quelli di legge), avvia in modo totalmente automatico, lo spegnimento delle linee di processo coinvolte.





INQUINANTE	STRATEGIA
NOx (FUEL)	Ossigeno sub-stechiometrico (40%) e bassa temperatura (<700°C) durante la fase di combustione SMOX. La scarsa disponibilità di ossigeno favorisce la formazione di $\rm CO_2$ (-393,5 kJ/mol) o $\rm CO$ (-110,5 KJ/mol), aventi un'entalpia di formazione inferiore piuttosto che formare $\rm NO_2$ (+33,2 KJ/mol) o $\rm NO$ (+91,3 kJmol) che hanno un'entalpia di formazione più elevata.
NOx (TERMICI)	L'intero processo viene gestito a temperature inferiori alle temperature di formazione degli NOx (<1200°C).
POLVERE	Il processo condotto in modalità batch e la bassa velocità dei flussi d'aria (<2 m/s) durante la fase di SMOX, non consentono il sollevamento di polveri e il loro conseguente trasporto all'interno del gas combustibile.
CO DIOSSINE FURANI VOC	L'ossidazione dei gas viene eseguita all'interno di una camera di ossidazione turbolenta, per >2 secondi, a >900°C, in eccesso di ossigeno (>5%). Questo processo evita la formazione di CO, distruggere le DIOSSINE, i FURANI ed abbatte i VOC.
VAPORI METALLICI	La fase di volatilizzazione viene effettuata a bassa temperatura (<700°C), non permettendo l'evaporazione dei metalli ad eccezione del mercurio. Il mercurio è comunque catturato nel sistema di pulizia fumi dell'impianto.
CARBONE (DENTRO LA CENERE)	La fase di SMOX viene condotta alla temperatura di <700°C, per >12 ore, in aria umida. Queste condizioni permettono l'eliminazione della quasi totalità del carbonio dalle ceneri.
SO₂ HCl HF	Le molecole di SO <sub>2</sub> , HCl ed HF presenti nei gas esausti sono fatte reagire con Ca(OH) <sub>2</sub> in un reattore in controcorrente, favorendo la produzione di sali di calce che sono poi catturati da un filtro a maniche.





Nella tabella seguente, la composizione chimica media attesa dei gas esausti:

MAIN ELEMENTS in exhaust gas	moles/sec	gr/sec	kg/h	volume %	mass %
H <sub>2</sub> O	182.82	3'293.533	11'857	7.286%	4.551%
CO <sub>2</sub>	157.42	6'928.325	24'942	6.274%	9.574%
N <sub>2</sub>	1'867.61	52'318.345	188'346	74.437%	72.298%
O <sub>2</sub>	277.30	8'873.582	31'945	11.053%	12.262%
NO <sub>2</sub>	0.04	1.704	6	0.001%	0.002%
SO <sub>2</sub>	0.00	0.000	0	0.000%	0.000%
нсі	0.42	15.334	55	0.017%	0.021%
Other air gas	23.36	934.488	3'364	0.931%	1.291%
TOTAL	2'508.97	72'385.311	280'515	100.000%	100.000%

Il livello di inquinanti nei gas esausti, grazie alla qualità del combustibile ed alle strategie adottate, è atteso con valori estremamente più bassi di quanto imposto dai limiti comunitari.

Pollutant	plant expected emissions mg/Nm³	EU 2010/75 emission limit mg/Nm²	% on limit
Dust	2.03194221	10.0000000	20.3%
со	8.64622691	50.00000000	17.3%
voc	1.72924538	10.00000000	17.3%
PCDD/F	0.00000002	0.0000010	17.3%
нд	0.00246565	0.05000000	4.9%
Cd + Ti	0.00000000	0.05000000	0.0%
Heavy Metals	0.00000000	0.50000000	0.0%
нсі	1.07641602	10.00000000	10.8%
HF	0.01076416	1.00000000	1.196
So,	0.00000000	50.00000000	0.0%
NOx	6.64383101	80.00000000	8.3%
TOTALS	20.14089137	211.80000010	9.5%





Le ceneri prodotte dall'impianto saranno di 2 tipi:

- Le ceneri pesanti, che derivano dal processo di smoldering
- Le ceneri volatili, che derivano dal processo di filtrazione

Le Ceneri Pesanti sono previste nella quantità di 703 kg/h, quelle Volatili in 73 kg/h, per un volume complessivo inferiore a 0.3 m³/ora, circa 7 m³/giorno.

Data la modesta quantità di ceneri prodotte, queste verranno stoccate in containers da 20' e destinate, dopo le appropriate analisi chimiche, alla più appropriata destinazione finale (recupero in materia, edilizia, o riempimenti di aree di scavo).

La tipologia di impianto proposta è tutt'altro che obsoleta o superata, bensì rappresenta la più consolidata e sicura tecnologia attualmente disponibile (v. Avv. Campanale, pag. 1). Più propriamente, la tecnologia scelta è rappresentata da un sistema di "gassificazione statico" e rappresenta la metodica più appropriata in considerazione dell'alto potere calorifico del materiale (CSS – C) per garantire i livelli emissivi sopra riportati.

### LE RICADUTE AL SUOLO – STUDIO DEI VENTI PREVALENTI

(p.to 11- che in realtà sarebbe il p.to 12 – della Nota Comune di Ginosa, p.to 5 Oss. Sig. Passarelli)

Lo studio previsionale delle ricadute al suolo, relativamente alle emissioni correlate al camino della centrale termoelettrica, è stato condotto considerando gli inquinanti che saranno emessi dal camino (stimati dall'azienda/casa madre che ha progettato la centrale).

Come si evince dall'elaborato SP01, lo stato di progetto esaminato, sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, si differenzia dallo stato di fatto unicamente per l'aggiunta del punto di emissione E4, dovuto all'inserimento della centrale termoelettrica che, come dimostrato nello Studio, non





comporterà incrementi significativi degli impatti dovuto a polveri, odori e composti chimici sui ricettori considerati.

Le variazioni delle concentrazioni di odore al 98° percentile su tutti i ricettori, infatti, incidono al più sulla seconda cifra significativa e, in ogni caso, i valori determinati sono conformi ai limiti di cui alla L.R. 32/2018; mentre le variazioni dei valori massimi di concentrazione delle polveri e dei composti chimici restano in ogni caso vari ordini di grandezza al di sotto dei limiti di cui al D.Lgs. 155/2010.


Dalla esportazione dell'isopleta pari ad 1 OU/mc, si può inoltre constatare la assenza di recettori altamente sensibili, in quanto caratterizzati da un valore di accettabilità dell'impatto olfattivo pari ad 1 OU/mc, ovvero all'interno della suddetta isopleta non vi sono recettori quali:

- aree turistiche a prevalente destinazione d'uso residenziale
- territori di pregio naturalistico protetti da leggi nazionali e sovranazionali
- aree a prevalente destinazione d'uso residenziale
- edifici a destinazione d'uso collettivo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università)

L'immagine seguente rappresenta, su base ortofoto, tutti i recettori considerati in relazione all'isopleta pari ad 1 OU/mc (che rappresenta il limite al di là del quale l'impatto odorigeno dell'impianto è pressoché nullo) e a quella pari a 4 OU/mc, considerato quest'ultimo come valore di accettabilità per l'impatto olfattivo dei recettori considerati, sulla base della relativa classe di sensibilità definita ai sensi della L.R. 26/2018, isopleta che, ovviamente, non contiene alcun recettore.







È importante aggiungere che anche in corrispondenza del recettore n.22, posizionato proprio in prossimità dello stabilimento ASECO, ossia una sorgente potenziale di impatto odorigeno che potrebbe cumularsi con gli effetti prodotti dall'impianto in esame, i valori dell'impatto odorigeno prodotto sono del tutto trascurabili.

Pertanto, si può concludere che la distanza tra i due impianti è sufficientemente ad evitare che i recettori frapposti tra essi possano risentire di apprezzabili effetti cumulativi.

In merito al progetto esaminato, inoltre, è importante sottolineare che l'impianto in fase di esercizio, non solo non contribuirà significativamente all'aumento delle emissioni inquinanti, ma





determinerà ulteriori effetti positivi sull'ambiente che potrebbero portare, anche alla riduzione delle emissioni complessive.

Infatti, se consideriamo l'effetto secondario, trascurato nella modellazione dello stato di fatto, dovuto alla riduzione del traffico veicolare poiché non sarà più necessario trasportare il materiale (CSS-C) e il rifiuto (CSS) verso utenze/impianti dislocati a notevole distanza dal luogo di produzione (come avviene attualmente nello stato di fatto), lo scenario di progetto è addirittura più favorevole rispetto allo stato di fatto.

In definitiva è possibile affermare che, nello stato di progetto:

- i valori di concentrazione degli odori al 98° percentile in corrispondenza dei recettori considerati sono conformi ai limiti massimi ammessi dalla L.R. n.32/2018 per le classi di sensibilità considerate;
- i valori massimi di concentrazione delle polveri immessi in atmosfera dall'impianto sono abbondantemente inferiori ai limiti previsti dalla Norma (D.Lgs.155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e nel Decreto del 6 agosto 2012 "Modifica dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs.81/2008 – Valori limite di esposizione professionale");
- l'attività oggetto della presente istanza non è in contrasto con le misure di mantenimento previste dal vigente "Piano Regionale di Qualità dell'aria (PRQA)";
- quanto sopra è vero anche in relazione al ricettore n.22, posizionato in prossimità dello stabilimento ASECO, che è il più vicino impianto che produce emissioni odorigene;

pertanto, la realizzazione della centrale termoelettrica non determina impatti apprezzabili sull'atmosfera.





#### IN RELAZIONE ALLE BAT APPLICABILI

(p.to 9 Nota Comune di Ginosa, p.to 2 On. Rosa D'Amato)

In via preliminare e dirimente si evidenzia che eventuali questioni relative alle migliori tecniche disponibili applicabili al progetto (BAT) attengono, in tutta evidenza, alla fase autorizzativa dell'AIA e non a quella di VIA.

Fermo quanto precede, relativamente alla conformità con le BAT si fa riferimento all'elaborato MS06 – Conformità alle BAT di settore, facendo riferimento esclusivamente alle BAT sul trattamento meccanico dei rifiuti.

Il Comune di Ginosa considera che, in relazione alla tipologia impiantistica, si debba far riferimento alle <u>BAT relative all'incenerimento di rifiuti:</u>

3.12.2019	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 312/55
5.12.2019	11	Gazzetta uniciale dell'Onione europea	L 312/33

### DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti

[notificata con il numero C(2019) 7987]

Non trattasi, però, di impianto di incenerimento rifiuti, ma di una centrale termoelettrica il cui combustibile sarà esclusivamente il CSS-C (EoW). Trovano quindi semmai applicazione le BAT relative ai Grandi Impianti di Combustione.

Il tutto fermo restando che le determinazioni finali circa le BAT applicabili faranno ovviamente capo all'Autorità Competente per l'AIA





#### IN MERITO AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

(p.to 10 Nota Comune di Ginosa, pag. 6,7,8 Oss. Avv. Campanale)

In via preliminare e dirimente si evidenzia che eventuali questioni relative al piano di monitoraggio e controllo applicabile al progetto (PMC) attengono, in tutta evidenza, alla fase dell'AIA e non a quella di VIA.

Ciò posto, il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato redatto in conformità delle Linee Guida ARPA (febbraio 2022).

Trattandosi di una modifica relativa ad un impianto esistente, alcune Tabelle estrapolate dalle suddette Linee Guida, saranno compilate successivamente, a chiusura dell'iter endoprocedimentale.

Il tutto fermo restando che le determinazioni finali circa i contenuti del PMC faranno ovviamente capo all'Autorità Competente per l'AIA.

## **SULLA GESTIONE DEI PERIODI TRANSITORI**

(p.to 11 Nota Comune di Ginosa)

Dal camino della centrale termoelettrica, alimentata esclusivamente da MPS, non vi sarà emissione di diossine.

L'impianto è appositamente progettato per evitare la formazione di inquinanti di processo e per ridurre l'impatto degli inquinanti contenuti nel combustibile utilizzato.

Per evitare la formazione di inquinanti, sono adottate le strategie già descritte in precedenza.

Per il riscontro al presente punto si rimanda alla contro deduzione "EMISSIONI IN ATMOSFERA" del presente documento.





#### IN MERITO ALLA PRODUZIONE DI CSS – C

(p.to 7 Nota Comune di Ginosa, p.to 3 Oss. Sig. Passarelli, pag. 1,2,3 Oss. Avv. Campanale)

Al fine di consentire la corretta lettura di quanto di seguito riportato, è fondamentale assegnare il significato corretto al termine "Plasmix" come definito dai Consorzi di filiera del Conai per individuare la matrice di partenza dalla quale è prodotto il CSS – C.

Il "Plasmix" è la frazione non riciclabile dei rifiuti plastici raccolti in modo differenziato che esita dalle attività di selezione già autorizzate e svolte da Ecologistic. Risulta, pertanto, del tutto privo di significato il periodo in cui, chi propone l'osservazione (v. Avv. Campanale), definisce questo scarto una "Materia Prima Secondaria" (tale non è, in quanto non rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Regolamento UNI EN 10667) e, soprattutto, ritiene che detta tipologia di rifiuto non sia già nelle disponibilità del Gestore paventando, altresì, il rischio che le quantità necessarie per soddisfare il fabbisogno per alimentare la centrale termica possano essere conferite da impianti terzi.

Inoltre, è propriamente il trattamento meccanico operato sul Plasmix di cui già dispone Ecologistic, a valle delle operazioni di selezione, a conferire al CSS prodotto la qualifica di Materia Prima Seconda a seguito di esecuzione di analisi chimica e merceologica da parte di laboratori terzi accreditati.

Ciò premesso, al fine di soddisfare i fabbisogni di autoconsumo elettrico e termico dello stabilimento, la Ecologistic S.p.A. propone, col presente progetto, l'inserimento della centrale termoelettrica avente potenza nominale pari a 90 MW termici e 20 MW elettrici, cui corrisponde un'alimentazione di CSS-C nella quantità di circa 85.000 t/a.

Attualmente Ecologistic S.p.A. gestisce una linea di valorizzazione di rifiuti plastici provenienti da raccolta differenziata CSS PER LA SELEZIONE DI RIFIUTI PLASTICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, con una capacità produttiva di 170.000 t/a. A seguito dei trattamenti R13-R12-R3 si ottiene una quantità di Plasmix pari a circa il 32% del rifiuto plastico differenziato selezionato (c.a. 61.200 tonn.). L'ulteriore quantità di rifiuti necessari a raggiungere il valore di 85.000 tonnellate, sarà rappresentato





dagli scarti delle altre attività già autorizzate ed esercitate da Ecologistic, senza la necessità di approvvigionarsi da altre fonti e da altri impianti terzi.

Si contro deduce, inoltre, rispetto all'inappropriato riferimento circa un incremento del 180% di "afflusso extraregionale di rifiuto anche speciale" (v. Avv. Campanale pag. 4). L'osservazione fonda le sue ragioni su un estratto di verbale di una delle conferenze dei servizi indette dalla Regione Puglia – Settore Ambiente nel corso del procedimento di rilascio dell'AIA attualmente in possesso di Ecologistic. I dati e i valori quantitativi non sono per nulla coerenti con le questioni *de quo* in quanto completamente diversi da quelli definiti nel provvedimento finale di AIA.

Riguardo ad una particolare osservazione (v. Avv. Campanale, pag. 2,3) circa la disponibilità di impianti di co – combustione situati ad una distanza inferiore a 400 Km, c'è da chiarire che detta distanza non è riferita alla tratta media attualmente percorsa per il conferimento del CSS – C o CSS – R (cod. EER 191210), bensì all'attuale raggio chilometrico dal quale Ecologistic si approvvigiona del rifiuto plastico raccolto in modo differenziato da sottoporre a selezione nell'impianto già autorizzato e in esercizio che, per pura coincidenza terminologica, è descritto con l'acronimo CSS (Centro di Selezione e Stoccaggio) secondo definizione contenuta al contratto sottoscritto tra Ecologistic e i Consorzi Corepla, Coripet e Conip. Nonostante, però, l'inconferenza dell'osservazione, si contro deduce che la presenza di cementifici in aree più o meno vicine allo stabilimento della Società di per sé non significa nulla: (i) non è detto che (né il Comitato chiarisce se) tali stabilimenti siano attrezzati o autorizzati all'uso di CSS-C e (ii) in ogni caso, non può certo essere loro imposto l'acquisto dello specifico CSS-C prodotto dalla Società.

Gli elaborati descrittivi allegati all'istanza avanzata dalla Ecologistic S.p.A, riportano la descrizione delle linee di selezione e produttive esistenti.

Di seguito vengono descritte le fasi di trattamento che generano il CSS – R (cod. EER 19.12.10) / CSS – C (EoW).

La linea di produzione CSS – R (cod. EER 19.12.10) / CSS – C (EoW) è alimentata unicamente:

 dalle frazioni di scarto (Plasmix TL – Plasmix Fine) delle attività di selezione dei rifiuti plastici raccolti in modo differenziato ("CSS PER LA SELEZIONE DI RIFIUTI PLASTICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA");





- dagli scarti della Linea di Selezione rifiuti non pericolosi provenienti da altri consorzi di filiera o ad altri operatori privati del settore industriale, agricolo o del commercio ("LINEA SELEZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI");
- dagli scarti prodotti dalle attività di riciclo delle linee PET e Poliolefine.

Trattandosi di impianto esistente, già autorizzato alla gestione di rifiuti non pericolosi, e che con la presente istanza non subisce alcuna modifica relativa ai rifiuti in ingresso, né per quanto riguarda la tipologia, né per i quantitativi massimi autorizzati, non sono state apportate modifiche alle procedure di accettazione.

Dunque, il richiesto controllo radiometrico (v. Oss. Avv. Campanale pag. 2), continuerà ad essere effettuato con le stesse modalità attuali, già disciplinate dalla vigente autorizzazione.

I rifiuti da sottoporre a trattamento per ottenere il combustibile alternativo vengono sottoposti ad operazioni di miscelazione in area dedicata per poi essere caricati, per mezzo di carrelli elevatori o caricatore gommato semovente munito di benna a valve, alla macchina dosatrice. Successivamente, il rifiuto, ormai in forma sfusa, viene trasferito al nastro trasportatore sul quale è sospeso un separatore magnetico che provvede alla rimozione del rifiuto ferroso destinato ad apposito cassonetto di accumulo. Il rifiuto, ormai privato della frazione metallica, viene sottoposto ad operazioni automatiche di selezione per mezzo di n. 2 separatori ottico – pneumatici che provvedono, rispettivamente, alla separazione di eventuali imballaggi in PET e PE da avviare a successive fasi di riciclo e alla eliminazione di imballaggi o manufatti realizzati completamente o in parte in PVC (polimero responsabile della produzione di cloro durante le fasi di recupero energetico).

Successivamente alle operazioni di selezione ottico – pneumatiche, il rifiuto viene trattato all'interno di un separatore aeraulico utile a garantire l'eliminazione delle eventuali frazioni inerti (responsabili della produzione di ceneri di post – combustione) ed avviato a raffinatore a giri veloci per la produzione di un flake delle dimensioni di circa 30 mm. Al termine della fase di raffinazione, il CSS combustibile viene convogliato su un nastro trasportatore bi – direzionale che, a seconda delle esigenze logistiche di stoccaggio, alimenterà un container di accumulo (generalmente semirimorchi muniti di sistemi automatici di carico e scarico - c.d. walking floor), oppure avviato ad operazione di riduzione volumetrica mediante utilizzo di pressa idraulica stazionaria munita di sistema di legatura





della balla con filo in plastica. In quest'ultima ipotesi, le balle saranno sottoposte ad attività di cellophanatura mediante sistema automatico che provvederà a coprire tutti i lati della balla con pellicola estensibile impermeabile e di colore coprente.

Al termine del processo di confezionamento, la produzione giornaliera del CSS-C, al fine di garantire la separazione dal CSS rifiuto, sarà gestita con le seguenti modalità:

- il CSS in attesa di emissione della dichiarazione di conformità, viene stoccato in balle al di sotto della tettoia "T3a": come già anticipato tale area è idonea per depositare ciascun lotto giornaliero pari a 122,4 t per cui è stata suddivisa in n.15 sottoaree coincidenti con il numero dei giorni necessari per attendere le dichiarazioni di conformità; nel momento in cui il lotto giornaliero viene dichiarato conforme al CSS-C viene trasferito nell'area "T3b" liberando in tal modo progressivamente la sottoaerea che sarà pertanto disponibile al deposito di un altro lotto di CSS in attesa di dichiarazione di conformità, e così via;
- il trasferimento del CSS-C in balle filmate presso l'area esterna identificata con la sigla "T3b" ha la sola finalità di evitare qualsiasi commistione con il CSS in attesa di emissione della dichiarazione di conformità e funge in un certo qual modo da area temporanea nel caso in cui il CSS-C non sia immediatamente conferibile agli acquirenti e quindi, onde evitare di intasare l'area destinata al CSS in attesa di emissione della dichiarazione di conformità, si è deciso di dedicarvi un'area di stoccaggio ad hoc (area scoperta "T3b"), opportunamente dimensionata.

In considerazione del fatto che una balla di CSS-C Combustibile ha un volume complessivo di circa 2,00 mc per un peso complessivo di 0,8 Ton, avremo che la superficie necessaria per stoccare il lotto giornaliero, nell'ipotesi di stoccaggio delle balle in altezza non superiore a metri 4,80, sarà non superiore a 27 mq. In base a quanto detto si ritengono le superfici dedicate ("T3a" e "T3b") sufficienti a stoccare rispettivamente i lotti giornalieri di CSS in attesa di dichiarazione di conformità e di CSS-C, anche in considerazione dei tempi di attesa per l'ottenimento della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 22/02/2013.

Infine, per completezza, si evidenzia che non colgono nel segno le osservazioni di chi (avv, Campanale) vorrebbe confutare il fatto che, ad oggi, il CSS-C prodotto nello stabilimento della Società debba essere trasportato presso stabilimenti terzi ubicati a grande distanza per essere





utilizzato (circostanza che verrebbe meno grazie al progetto presentato e che, per l'appunto, consentirebbe di sfruttare il CSS-C direttamente in loco). A tale riguardo, è invero sufficiente considerare che la presenza di cementifici in aree più o meno vicine allo stabilimento della Società di per sé non significa nulla: (i) non è detto che (né l'osservazione chiarisce se) tali stabilimenti siano attrezzati all'uso di CSS-C e (ii) in ogni caso, non può certo essere loro imposto l'acquisto dello specifico CSS-C prodotto dalla Società.

#### IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO

(p.to 9 Oss. Sig. Passarelli, pag. 11 Oss. Avv. Campanale)

Fermo che, come già detto, l'impianto non emette diossine (diversamente da quanto sostenuto nell'osservazione del Sig. Passarelli) si evidenzia che l'art. 23 del D.lgs. 152/2006 prevede che la valutazione di impatto sanitario ("VIS") debba essere tramessa unitamente alla documentazione necessaria alla VIA soltanto in relazione ad alcune tipologie di progetti e segnatamente: (i) le raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; (ii) le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. È facile verificare che il progetto della Società non ricade in nessuna delle due categorie suddette.

#### IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO

(p.to 8 Oss. Sig. Passarelli)

Fermo che l'inquinamento da nitrati richiamato nell'osservazione qui in esame non ha nulla a che vedere con l'impianto della società, essendo semmai ascrivibile all'attività agricola, come contraddittoriamente indicato nella osservazione stessa, si evidenzia che a differenza di quanto





genericamente paventato il bilancio idrico di processo e i sistemi di gestione delle acque di scarico sono stati ampiamente trattati nel SIA.

Si conferma, infine, che tutte le attività di progetto (inserimento della centrale e ampliamento del perimetro di impianto con annessa realizzazione del piazzale, del capannone ed inserimento di una rete di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche), non andranno ad interferire con la falda o, comunque, non produrranno alcun impatto significativo sulla componente suolo e sottosuolo, considerando le caratteristiche idro-geologiche del sito in oggetto.

L'Amministratore delegato

Il Tecnico